



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 41 del 25/07/2008

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

Oggetto:

RAZZE CANINE CONSIDERATE PERICOLOSE - REGOLAMENTAZIONE IN MERITO ALL'INTRODUZIONE, ALLEVAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE, MODALITA' DI DETENZIONE E CUSTODIA -

IL SINDACO

CONSIDERATO che la detenzione di cani appartenenti ad alcune razze, ritenuti di indole aggressiva, può essere ammessa esclusivamente nel pieno rispetto delle disposizioni sancite dal legislatore e, con specifico riferimento ai limiti territoriali di competenza, conformemente al contenuto delle prescrizioni dettate dall'Ente locale, atte a salvaguardare la salute, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana;

RILEVATO che per rendere più efficace il controllo sulla detenzione dei cani appartenenti a particolari razze o incroci, di grande taglia e di indole aggressiva, appare necessario, anche alla luce di alcuni gravi episodi verificatisi recentemente nel territorio comunale, rivisitare il contenuto delle disposizioni fino ad oggi in vigore;

DATO ATTO che la comunità locale richiede maggiori controlli sulle modalità di detenzione dei c.d. cani pericolosi;

RITENUTO opportuno sottoporre a rigida regolamentazione l'introduzione, l'allevamento, la commercializzazione di questi animali, ma anche le modalità di detenzione e custodia,

RITENUTO di individuare le seguenti razze pericolose: pitbull, american staffordshire terrier, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino, cane da pastore dell'anatolia, cane da pastore del caucaso, tosa inu e relativi incroci, compresi quelli tra cani delle succitate razze e cani meticci;

RITENUTO necessario, nell'interesse generale della comunità locale, adottare misure immediate ed urgenti che modifichino ed integrino le disposizioni vigenti in materia e consentano agli organi di vigilanza l'esercizio di una efficace azione preventiva e repressiva;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Sassari;

VISTO il Regolamento per la tutela degli animali approvato dal Consiglio Comunale;

VISTA la Legge 14 agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTI gli artt. 13,16,18,19 e 20 della Legge 24/11/1981 n° 689;

VISTE le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n° 571;

VISTO l'art. 7 - 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATI gli artt. 50 - 54 di cui al D.lgs n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1994 n° 21 "norme per la protezione degli animali ed istituzione dell'anagrafe canina";

VISTA l'ordinanza del 14.01.2008 del Ministero della Salute, sui cani appartenenti alle razze pericolose;

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Veterinario I.A. e P.Z. della A.U.S.L. n. 1 Sassari;

ORDINA

1. Nel territorio comunale è fatto divieto di introdurre, allevare, riprodurre e detenere cani cuccioli o adulti appartenenti alle seguenti razze: pit-bull, american bulldog, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino, cane da pastore dell'anatolia, cane da pastore del caucaso, tosa inu, incroci fra le succitate razze ed incroci tra le suddette razze e cani meticci;

2. Deroche al su esposto divieto saranno rilasciate dall'Amministrazione comunale su istanza dell'interessato, previa istruttoria svolta dall'ufficio autorizzazioni del comando di polizia municipale;

3. Le persone che intendono detenere cani appartenenti alle succitate razze, dovranno presentare specifica istanza al comando di polizia municipale, contenente le generalità del richiedente, gli estremi di un documento di identità, l'indicazione della razza dell'animale che si intende detenere e dei motivi della detenzione.

La Polizia Municipale acquisirà il certificato del casellario giudiziale del richiedente, nonché il certificato dei carichi pendenti.

Condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione è l'assenza di iscrizioni a carico del richiedente;

L'autorizzazione è personale, deve essere sempre posseduta dal detentore del cane ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

L'autorizzazione acquista efficacia con l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con l'identificazione dell'animale attraverso inoculazione di microchip elettronico, e con la stipula di una polizza assicurativa per danni cagionati a terze persone.

4. i cani di razza pericolosa dovranno essere detenuti in spazi idonei alle loro caratteristiche e nel rispetto delle prescrizioni sancite dal legislatore e dalla normativa comunale in riferimento alle condizioni di custodia degli animali.

Il cane può essere condotto nelle aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico, esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione.

Negli spazi privati il cane deve essere detenuto, fatte salve le presenze occasionali, esclusivamente nei luoghi in cui il titolare dell'autorizzazione è residente, domiciliato, o comunque abiti stabilmente.

5. Gli organi di vigilanza potranno effettuare accertamenti a campione nei luoghi privati in cui il titolare di autorizzazione dichiara di detenere il cane: qualora il titolare dell'autorizzazione dovesse opporsi al succitato accertamento, tale rifiuto può determinare la revoca dell'autorizzazione.

6. Gli animali già presenti nel territorio del Comune devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina del Comune di Sassari alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

7. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i suddetti cani devono essere muniti di museruola, collare rigido o a maglia metallica, guinzaglio corto alla gamba, aventi consistenza e forma tali da impedire all'animale di mordere;

8. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, da pagarsi entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito: nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione;

9. Le violazioni di cui ai punti 1 e 4 della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

10. Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca e al ricovero presso strutture messe a disposizione dalle associazioni animaliste. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24.11.1981 n° 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22.07.1982 n° 571.

I costi relativi alla custodia degli animali presso canili pubblici o privati e qualsiasi altro costo affrontato nella definizione del procedimento di sequestro ed eventuale confisca dei cani, sarà imputato al titolare dell'autorizzazione.

11. La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. di Sassari, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento;

12. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;

13. Il presente provvedimento sostituisce le precedenti ordinanze ed integra il disposto di cui al regolamento per la tutela degli animali approvato dal Consiglio Comunale;

14. La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sassari, 24 luglio 2008

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Ganau